

Piattaforma per il rinnovo degli AEC

Articoli da modificare e/o integrare

Art. 1

Nota o chiarificazione a verbale

Le organizzazioni firmatarie del presente accordo precisano che per attività di agenzia, contrattualmente definite fra la casa mandante e l'agente di commercio, confermano le forme previste dal Codice Civile e dalla legislazione vigente, facendo riferimento alla sostanza del rapporto affidato, e non alla forma attraverso cui viene conferito l'incarico.

Regolamentazione delle provvigioni derivanti da vendita effettuata attraverso commercio elettronico.

Art. 2 (zona ed esclusiva - variazioni)

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano sulla necessità di prevedere strumenti di flessibilità all'interno del rapporto di agenzia, facendo esplicito riferimento alle variazioni del contenuto economico del rapporto (derivanti da riduzioni di zona e/o prodotti e/o clientela e/o misura delle provvigioni), puntualizzando che le stesse possono avvenire solo previo accordo fra le parti interessate, casa mandante ed agente di commercio.

Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, di lieve entità (intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), potranno realizzarsi a fronte della corresponsione di un indennizzo in favore dell'agente di commercio che sia di misura congrua e comunque non inferiore al 50% della riduzione subita.

Analogamente le riduzioni di media entità (intendendosi per media entità le riduzioni che incidano fino dal cinque al venti per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) potranno realizzarsi a fronte della corresponsione di un indennizzo in favore dell'agente di commercio che sia di misura congrua e comunque non inferiore al 50% della riduzione subita.

L'insieme delle variazioni di lieve e/o media entità apportate in tutta la durata del rapporto sarà da considerarsi come unica variazione, non più di lieve e/o media entità, che richiederà come obbligatorio l'assenso dell'agente, fermo restando che, quando l'ultima variazione (sommata a tutte le precedenti) produrrà una riduzione superiore al 20% del contenuto economico del rapporto, sarà possibile per l'agente richiedere l'applicazione del presente articolo 2, al fine della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.

Limitazione dell'eventuale periodo di prova ad un massimo di mesi tre.

Estensione agli agenti e rappresentanti di commercio di quanto previsto dall'art. 47, Legge 276/2004 e successive modificazioni.

Acun
Le Bbe
B. de B.
Gennari
Di...
Ch...

Art. 4 (Tempo determinato)

Il contratto a tempo determinato rinnovato o prorogato diventa ad ogni effetto contratto a tempo indeterminato, con la conseguente applicazione di ogni norma prevista nel presente Accordo Economico Collettivo per i contratti a tempo indeterminato.

Nei contratti a tempo determinato la casa mandante non può stabilire un periodo di prova, se così fosse il contratto dovrà essere considerato a tempo indeterminato.

Articolo 6 (provvigioni)

Sempre a recepimento dell'art. 1748 cod. civ. viene chiarito che le provvigioni non possono più essere pagate "a buon fine dell'ordine", ma vanno corrisposte al momento di consegna del bene o effettuazioni del servizio (previsto dal cod. Civ. con la dizione "al momento e nella misura in cui il proponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione", oppure al più tardi ed inderogabilmente al momento fissato per il pagamento fra la casa mandante ed il cliente (previsto dal cod.civ. con la dizione "dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il proponente avesse eseguito la prestazione a suo carico").

A provvedere al recupero delle somme per le quali dai clienti non siano state rispettate le scadenze di pagamento, fissando per tali attività un compenso di natura non provvigionale. Un compenso di natura non provvigionale sarà ugualmente previsto nel caso venga affidato all'agente di commercio l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per l'errore contabile.


Il riconoscimento ai clienti da parte della casa mandante di uno "sconto di fine anno" o di altre forme di incentivo economico non comporta una decurtazione provvigionale o un concorso provvigionale a carico dell'agente di commercio. Il ritardo nella consegna delle merci o nella prestazione dei servizi non può costituire ragione di rinvio nel pagamento delle provvigioni.

Art. 7 (Liquidazione delle provvigioni)

Alle provvigioni corrisposte in ritardo rispetto a quanto previsto nel presente articolo 7, sarà da corrispondere all'agente di commercio un interesse determinato in applicazione del D.Lgs. 231/02 sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

Art. 9 (Precavviso)

La regolamentazione delle modalità di comunicazione, fatti salvi i termini di durata già previsti dagli AEC del 2002, segue quanto disposto nel Codice Civile.



Art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto)

La predeterminazione della gravità e delle obbligazioni avvalendosi della cosiddetta clausola risolutiva espressa prevista e disciplinata dall'art. 1456 del Codice Civile, è inderogabilmente limitata ai casi di appropriazione indebita, violazione del patto di esclusiva e fallimento dell'agente. E' da ritenersi tassativamente esclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo la possibilità di inserire clausole quali il mancato raggiungimento di obiettivi di vendita, il superamento di una data percentuale di insoluti ecc.

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo riconoscono all'indennità di risoluzione rapporto la natura di retribuzione differita di titolarità unica dell'agente di commercio, cancellando nel contempo ogni previsione di non corresponsione della stessa indennità in favore dell'agente di commercio.

Incremento delle aliquote di accantonamento FIRR all'Enasarco.

Riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica a prescindere dalla risoluzione del contratto di agenzia, incrementandone la misura.

L'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica verranno corrisposte anche in caso di cessazione di rapporto a tempo determinato, anche se lo stesso non viene rinnovato o prorogato.

Art. 13 (Gravidanza e puerperio)

Nel contempo viene prevista la possibilità per l'agente di effettuare controlli sull'operato e sulle modalità di svolgimento dell'incarico da parte del sostituto incaricato dalla ditta preponente che si avvalga della organizzazione dell'agenzia.

Le norme previste per gravidanza e puerperio troveranno applicazione anche in caso di adozione o affidamenti di minori.

Viene inoltre prevista una interruzione del rapporto per un periodo massimo di cinque mesi, e sempre su richiesta dell'agente di commercio, per il caso di interruzione di gravidanza, regolati dalla legge 22 maggio 1978, n.194, agli artt. 4, 5, 6.

Riconoscimento di una provvigione ridotta per il periodo astensione obbligatoria.

Art. 14 (Patto di non concorrenza postcontrattuale)

L'indennità verrà corrisposta inderogabilmente in unica soluzione al termine del rapporto di agenzia intendendo come termine del rapporto il termine del periodo di preavviso, ove lo stesso venga effettuato.

Am. De... P... P... P... P...

Nuovi articoli

Assistenza Complementare

Si richiede una quota economica a carico delle case mandanti per l'avvio di un sistema di assistenza sanitaria integrativa.

Ente Bilaterale Nazionale

Si richiede una quota economica a carico delle case mandanti per la realizzazione di un Ente Bilaterale Nazionale .

L'AEC dovrà prevedere lo Statuto tipo dell'Ente.

Alcuni

sono presenti

Comuni (Dalla)

Valle

Alto Adige

Pr. Sen

P. H. Kon